ISTRUZIONI OPERATIVE

Relative alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata da parte del curatore fallimentare, del commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del R.D n. 267/1942, del commissario liquidatore e del commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 270/1999

Comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese, da parte del curatore fallimentare

(art. 1, comma 19 della legge n. 228/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013)

Premessa iniziale:

L'art. 1 comma 19, n. 2-bis della legge 228/2012 (legge di stabilità) prevede che il curatore fallimentare comunichi al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), **entro 10 giorni dalla nomina della carica.**

Il giudice delegato per le procedure concorsuali del Tribunale di Trento ha emanato nota in cui precisa che "… per indirizzo di posta elettronica certificata del professionista deve intendersi l'indirizzo PEC che il medesimo professionista avrà cura di attivare per ciascuna procedura a lui assegnata, attivazione che, per ragioni di uniformità, avverrà tramite il gestore dei servizi informatizzati dell'ufficio fallimentare..".

Istruzioni operative:

Imprese individuali:

La comunicazione dell'indirizzo PEC del curatore deve avvenire per via telematica con il software "Comunica". Per le ditte individuali la comunicazione deve essere inviata esclusivamente utilizzando il programma "Starweb" con le seguenti procedure:

Comunicazione unica impresa (o Comunicazione unica artigiana se impresa artigiana): variazione – dati sede (o dati artigiani) – PEC e indicazione nel riq. NOTE della data di accettazione della carica.

Società:

Per le società, oltre che con il programma "Starweb", con l'iter summenzionato, è possibile compilare la pratica utilizzando il programma "FedraPlus":

modulo S2 – riq. 5 "indirizzo sede legale" compilare solo la casella PEC; codice atto A15; "data atto": data del deposito in cancelleria della sentenza di fallimento; precisando nel riquadro NOTE del modello S2 la data di accettazione della carica.

La pratica è esente dall'imposta di bollo e esente da diritti di segreteria.

Casi particolari:

Solo nel caso in cui il giudice delegato autorizzi l'esercizio provvisorio dell'imprenditore individuale o della società, l'adempimento di comunicazione della PEC del curatore dovrà essere eseguito compilando il mod. int. P del curatore inserendo l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed il riq, NOTE con l'indicazione della data di accettazione della carica.

In questo caso la pratica è esente da imposta di bollo ed è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro 10,00.

Il nuovo adempimento si aggiunge all'obbligo già previsto a carico del curatore fallimentare dall'art. 29, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, di comunicare, esclusivamente con la procedura "Comunica", tutti i dati identificativi del fallimento, entro 15 giorni dalla accettazione della carica.

Imprese individuali:

Comunicazione unica impresa (o comunicazione unica artigiana se impresa artigiana): variazione – procedure concorsuali – comunicazione del curatore, inserendo i dati relativi al fallimento, poi aggiungere anche "dati persone" – "nomina persone con cariche RI" inserendo i dati del curatore (nel riquadro "data nomina" indicare la data del deposito della sentenza di fallimento e nella "data notifica" la data di accettazione della carica).

Società:

Per le società, oltre che con il programma "Starweb", con l'iter summenzionato, è possibile compilare la pratica utilizzando il programma "FedraPlus":

nel modulo S3 compilare il riq. 10 inserendo i dati del fallimento; nel riq. B indicare "codice atto A15", "data atto": la data di deposito in Cancelleria della sentenza di fallimento;

int. P/iscrizione per il curatore compilato ai riq. 1, 2 e 3; nel riq. 3 selezionare "nomina" a curatore fallimentare (CUF); nel riq. "data nomina" indicare la stessa data del riq. B e nel riq. "data notifica conferimento" riportare la data di accettazione della carica.

Alla pratica va aggiunta la **modulistica IVA:** sia in caso di utilizzo del programma FedraPlus che di Starweb è possibile compilare i dati relativi alla Agenzia delle Entrate direttamente nel programma, in alternativa possono essere allegati i modelli AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9/10 (imprese individuali) allegando il file PDF, firmato digitalmente dal curatore e il file dati INV. (che non deve essere firmato digitalmente). Nel caso in cui la comunicazione all'ufficio Iva fosse stata presentata separatamente specificarlo nel riq. NOTE.

La pratica per il registro imprese é esente da bollo mentre sconta il diritto di segreteria pari a Euro 10,00.

E' possibile effettuare entrambi gli adempimenti con un'unica pratica entro il termine minore di 10 giorni dalla nomina.

In tal caso la pratica è esente bollo e sconta Euro 10,00 di diritti di segreteria.

Comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese, da parte del commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del R.D n. 267/1942, del commissario liquidatore e del commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 270/1999.

(art. 1, comma 19 della legge n. 228/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013)

L'art. 1 comma 19, n. 2-bis della legge 228/2012 (legge di stabilità) prevede che il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del R.D n. 267/1942, del commissario liquidatore e del commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 270/1999 comunichi al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), **entro 10 giorni dalla nomina della carica.**

Impresa individuale:

Comunicazione unica impresa (o comunicazione unica artigiana se impresa artigiana): variazione – variazione domicilio persona fisica (commissario giudiziale o liquidatore) – e.mail certificata.

Società:

Per le società, oltre che con il programma "Starweb", con l'iter summenzionato, è possibile compilare la pratica utilizzando il programma "FedraPlus":

modulo int. P – riq. 2 "domicilio della persona" (si ricorda che tale dato deve essere già inserito nell'anagrafica della persona) "data di variazione": data di nomina.

La pratica è esente dall'imposta di bollo e sconta euro 10,00 di diritti di segreteria.